



Regolamento per la concessione di sovvenzioni a sostegno della formazione continua

Premessa

In un momento in cui il perfezionamento e l'aggiornamento professionale sono particolarmente sentiti, la Commissione paritetica ritiene opportuno e necessario, nei limiti delle sue competenze e disponibilità, favorire e stimolare con degli incentivi l'accesso alla formazione professionale.

A tale proposito la CPC rammenta che i fondi paritetici, oltre ad assicurare il regolare funzionamento della stessa, possono essere utilizzati per scopi concernenti il perfezionamento professionale conformemente all'art. 38.1 del contratto collettivo di lavoro per il settore degli autotrasporti nel Canton Ticino.

Modalità per l'ottenimento delle sovvenzioni

1. Beneficiari

Tutti i dipendenti attivi in aziende sottoposte al CCL del settore autotrasporti nel Canton Ticino, a condizione che al momento della richiesta l'azienda che li occupa sia in regola con il pagamento dei contributi alle spese di applicazione e alla formazione e al perfezionamento professionale.

2. Genere di corsi sussidiati

- 2.1 Art. 33: Legge sulla formazione professionale. Corso di preparazione per le seguenti professioni:
 - 2.1.1 autista di veicoli pesanti cat. C (AFC);
 - 2.1.2 meccanico di veicoli pesanti;
 - 2.1.3 magazziniere qualificato (corso di logistica).

- 2.2 Istruzione per l'ottenimento della patente di autista di veicoli pesanti cat. C, C1 professionale.



- 2.3 Istruzione per l'ottenimento della patente di autista di veicoli pesanti con rimorchio, cat. E professionale.
- 2.4 Istruzione per l'ottenimento della patente di autista per la guida di torpedoni, cat. D, D1 professionale.
- 2.5 Tutti i corsi che abbiano affinità con la professione esercitata (informatica, merce pericolosa, corsi di aggiornamento professionale, ecc.).
- 2.6 Sono esclusi i corsi di preparazione agli esami professionali e/o esami professionali superiori (es. maestria / capo progetto).
- 2.7 In caso di dubbi sui corsi di formazione sovvenzionati, spetta alla CPC decidere.

3. Entità della sovvenzione

- 3.1 Viene riconosciuta una sovvenzione per singolo corso pari al 50% della tassa d'iscrizione limitata ad un massimo di CHF 500.00 per corso.
- 3.2 Il diritto alla sovvenzione decade irrevocabilmente dopo un anno dalla data del rilascio dell'attestato di frequenza del corso frequentato.

4. Presentazione della documentazione

- 4.1 Le richieste di sovvenzione dovranno pervenire -per il tramite del datore di lavoro- alla Segreteria della CPC con l'apposito formulario compilato in ogni sua parte e corredato dalle copie dei seguenti documenti:
 - a) Descrizione del corso frequentato;
 - b) Attestato di frequenza;
 - c) Ricevuta dell'avvenuto pagamento della tassa d'iscrizione.



- 4.2 L'ottenimento di ogni singola sovvenzione sarà concessa soltanto in caso di presentazione della documentazione completa.
- 4.3 Vengono presi in considerazione unicamente i corsi effettuati da un ente locale, riconosciuto dalla CPC (es. Astag, Les Routiers Suisse, CFP, UPSA, ...).
- 4.4 In caso di contestazioni decide inappellabilmente la CPC.

5. Disposizioni finali

- 5.1 Spetta alla CPC la decisione finale in merito al tipo di formazione continua sovvenzionata e all'importo dei contributi.
- 5.2 In caso di contestazioni decide inappellabilmente la CPC.
- 5.3 La CPC si riserva, in ogni momento, di apportare le modifiche che ritiene necessarie in particolare in funzione della disponibilità finanziaria.

6. Approvazione

- 6.1 Il presente regolamento, approvato dalla CPC nella sua seduta del 6 marzo, ed entra in vigore a far data dal 1° gennaio 2023.

Per la CPC del settore degli autotrasporti nel Cantone Ticino

Il Presidente:

Il Segretario: